

Sent. 952/07
Rep. 798/07



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L.Padova, nella causa iscritta al n.73816/03 R.G., avente ad oggetto una domanda di reintegra nel possesso e risarcimento danni promossa da

[REDACTED] C.F. [REDACTED] con l'avv. M. Muziarelli Anversa

- ATTORE -

CONTRO

[REDACTED] NATA A [REDACTED]
[REDACTED], con l'avv. P. Giucastro

- CONVENUTA -

all'udienza del 25.01.07, previa discussione orale ex art.281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

P. Q. M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta le domande di parte attrice e condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 135,29= per spese, € 33,00= per anticipazioni, € 1.980,00= per diritti ed € 4.100,00= per onorari, oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico in causa che il sig. [REDACTED] e la sig.ra A [REDACTED] [REDACTED] hanno vissuto insieme nella casa coniugale sita in Milano, via Leone Tolstoj n.17 sino al 15.07.2003, giorno in cui il primo si è volontariamente allontanato dall'abitazione.

Altrettanto pacifica è la circostanza che tale iniziativa del ricorrente è stata determinata da dissapori insorti tra i coniugi, la cui origine viene diversamente prospettata dalle parti, ma sulla cui natura l'indagine appare irrilevante ai fini del decidere.

Si discute tra le parti sul fatto che tale condotta abbia o meno potuto significare una volontaria rinuncia – per fatti concludenti – al possesso dell'abitazione da parte del sig. [REDACTED]. Peraltro il fatto obiettivo dell'allontanamento dalla casa coniugale non può di per sé essere interpretato come rinuncia – da parte del compossessore – al proprio ius possessionis sul bene, in difetto – come nel caso di specie – di elementi di valutazione che possano confortare tale ipotesi. Dall'espletata istruttoria testimoniale nulla è emerso sul punto se non la circostanza – peraltro pacifica – che il sig. [REDACTED] abbia volutamente cessato di abitare nella casa coniugale in un contesto di conflittualità con la moglie. Ora ciò depone unicamente nel senso che è stata deliberatamente interrotta la sola convivenza, nulla evidenziando in relazione alle intenzioni della parte circa la sorte non solo dello ius possidendi, ma neppure dello ius possessionis (che è il solo rilevante in questa sede) inerente al bene rappresentato dall'abitazione.

Peraltro dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali si può ritenere raggiunta la prova 1) che alla fine di luglio 2003 la serratura della porta di accesso all'abitazione sia stata sostituita dalla resistente perché si era rotta; 2) che quando il ricorrente – poco dopo la sostituzione – ha cercato vanamente di

entrare in casa con le vecchie chiavi, la resistente era già partita per le vacanze e – alla richiesta telefonica del marito di ricevere la copia delle nuove chiavi - la sig.ra [REDACTED] si è dichiarata disponibile a farle recapitare al ricorrente tramite corriere; 3) che dopo tale episodio nessuna richiesta formale vi è stata di riconsegna delle chiavi sino a pochi giorni prima della data in cui poi la resistente vi ha di fatto provveduto.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato si deve dedurre che la sostituzione delle chiavi non ha integrato un atto di spoglio, né è possibile ipotizzare a carico della resistente una successiva condotta di spoglio, atteso che, alla richiesta da parte del sig. [REDACTED] - nel luglio 2003 - di avere la copia delle chiavi, la sig.ra [REDACTED] ha dichiarato la sua immediata disponibilità. Se in tale contesto la consegna non è poi di fatto avvenuta, ciò sembra (alla stregua delle risultanze istruttorie) dovuta alla circostanza che il ricorrente stesso ha manifestato di non avere interesse di attendere l'arrivo del corriere, dovendo egli stesso partire per le vacanze.

D'altro canto risale solo a pochi giorni prima dell'effettiva consegna delle chiavi (a metà dicembre 2003) la messa in mora formale da parte del ricorrente. Prima di tale momento non risulta documentalmente provata alcuna richiesta, né sul punto l'espletata istruttoria testimoniale consente di ritenere raggiunta una prova attendibile e puntuale in tal senso.

Infatti i testi escussi hanno affermato di avere assistito a telefonate tra le parti alla fine del mese di luglio, ma non di telefonate successive alla quali essi abbiano presenziato.

D'altro canto nella stessa denuncia presentata dall'attore ai Carabinieri della Stazione di Milano P.ta Genova in data 02.10.03 lo stesso riferisce unicamente dell'impossibilità di accedere alla casa ex coniugale in data 26 luglio 2003 senza fare alcun cenno ad altre eventuali e successive vane richieste di avere la copia della chiave di accesso alla casa – come invece sarebbe stato logico laddove un rifiuto sul punto fosse stato opposto pervicacemente e ripetutamente nel tempo dalla controparte. Ciò a maggior ragione va detto se solo

si considera che – alla luce della stessa prospettazione di parte resistente e come si desume chiaramente dal tenore del capitolo di prova n. 12) articolato in memoria ex art.184 cpc di parte [REDACTED] del 20 maggio 2004 – la sola ragione della sporta denuncia è rappresentata proprio dal dedotto rifiuto della [REDACTED] di fornire le chiavi di casa.

In senso solo parzialmente difforme rispetto alle univoche risultanze istruttorie sin qui esaminate vi sono le dichiarazioni rese dal teste [REDACTED]. Quest'ultimo afferma di avere sentito le telefonate fatte dall'attore alla moglie "fino all'agosto 2003" e di aver potuto desumere dal tenore delle parole profferite dal [REDACTED] che quest'ultimo continuava, vanamente, a chiedere la consegna delle chiavi. Dunque anche questo teste non parla di richieste successive a quelle del luglio 2003; mentre per quanto riguarda l'affermato atteggiamento di rifiuto alla consegna delle chiavi da parte della convenuta la sua deposizione resta isolata rispetto all'intero contrario contesto probatorio risultante dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi. In mancanza di elementi che consentano di attribuire al teste [REDACTED] una maggiore attendibilità, le sue dichiarazioni restano dunque superate.

Ne consegue che non può ritenersi raggiunta la prova del lamentato spoglio in danno dell'attore.

Di conseguenza resta assorbita la domanda di risarcimento danni da quest'ultimo coltivata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

Non può infine trovare accoglimento la domanda formulata da parte convenuta ai sensi dell'art.96 cpc, non sussistendone le condizioni.

Milano, 25.01.07.

Il Giudice

U. L. Padoa

